

COMUNE DI CASTEL IVANO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale

n. 7 del 2 *marzo* 2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Oggetto ed applicazione

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Concessioni e autorizzazioni

Articolo 5 – Servizio di polizia urbana

Articolo 6 – Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale

Articolo 7 – Comportamenti vietati

Articolo 8 – Altre attività vietate

Articolo 9 – Attività edilizia nei cantieri privati

Articolo 10 – Pozzi, vasche e fontanelle

Articolo 11 – Nettezza del suolo e dell’abitato

Articolo 12 – Sgombero della neve

Articolo 13 – Balneazione

SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 14 – Decoro delle facciate e delle recinzioni

Articolo 15 – Tende su facciate di edifici

SEZIONE III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 16 – Divieti

Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III– Occupazione di aree e spazi pubblici

Articolo 18 – Disposizioni generali

Articolo 19 - Divieti

Articolo 20 – Mestieri girovaghi

TITOLO IV– Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 21– Lavoro notturno

Articolo 22 – Spettacoli e trattenimenti

Articolo 23 – Circoli privati

Articolo 24 – Manifestazioni all’aperto

Articolo 25 – Pubblicità fonica

Articolo 26 – Abitazioni private

Articolo 27 – Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V – Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Articolo 28 – Tutela degli animali

Articolo 29– Protezione della fauna selvatica

Articolo 30 – Divieti specifici

Articolo 31 – Animali molesti

Articolo 32 – Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere ed apicoltura

Articolo 33 – Mantenimento e conduzione dei di animali

Articolo 34 – Animali liberi

TITOLO VI – Norme transitorie e finali

Articolo 35 – Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo precedente, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- c) occupazione di aree e spazi pubblici;
- d) acque interne;
- e) quiete pubblica e privata;
- f) protezione e tutela degli animali e dell'ambiente;
- g) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dalla Polizia Municipale, nonché dai soggetti di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

a) il suolo pubblico ossia il suolo che rientra nel demanio o nel patrimonio pubblico, sia quello privato gravato da diritto reale che spetti allo Stato, alla Regione, alla Provincia al Comune o Comunità di Valle;

b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

c) le acque interne;

d) i monumenti e le fontane monumentali;

e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività' lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione e può essere assoggettata al versamento di una tariffa secondo i regolamenti del Comune.

Articolo 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando a norma del Regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco o ad altro organo comunale, secondo le rispettive competenze.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare e alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Ai procedimenti amministrativi di cui al presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di Procedimento Amministrativo.

Articolo 5

Servizio di polizia urbana

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti statali, regionali e provinciali, nei regolamenti del Comune, nelle ordinanze del sindaco e nei provvedimenti esterni dei competenti organi comunali.

2. È altresì competente ad accertare le violazioni alle disposizioni stesse ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché ad adottare le misure e dei provvedimenti che possono competere al Comune per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

3. Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco e viene svolto dal Corpo di polizia locale, anche in forma associata, e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive funzioni.

Articolo 6

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate secondo i principi e il procedimento previsti dalla legge.

2. Le sanzioni previste dal Regolamento non si applicano qualora le violazioni accertate siano punibili in forza di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia.

3. Quando non è diversamente stabilito, le violazioni delle ordinanze emesse dal Sindaco sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori e cestini dei rifiuti e qualsiasi altro utilizzo improprio degli stessi;

f) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

g) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

h) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

i) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto ovvero che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;

j) accendere fuochi fuori dai camini, salvo specifica autorizzazione e con l'utilizzo di dispositivi idonei;

k) bruciare sterpaglie anche su proprietà private ove non previsto dalla legge o da ordinanze comunali;

l) sparare mortaretti, petardi, botti e razzi, e con armi, se non autorizzati.

2. È altresì vietato:

- a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi, fatte salve le specifiche manifestazioni autorizzate;
- b) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, che arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sé o per gli altri o procurino danni;
- c) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito;
- d) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- e) lavare veicoli sul suolo pubblico, anche se tale operazione sia eseguita senza far uso di acqua potabile;
- f) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- g) affiggere avvisi, pubblicità, locandine o simili sopra la segnaletica stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 8

Altre attività vietate

1. A tutela delle incolumità, igiene e decoro pubblici, dalle finestre, terrazze e balconi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, è vietato:

- a) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) collocare qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- c) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni qualora si provochi stillicidio;

2. È vietato ammassare, ai lati delle case confinanti con il suolo pubblico o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

3. È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre o terrazze delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere. Per le abitazioni che non hanno terrazzi, prospetti sul cortile, anditi interni, finestre retrostanti o laterali alla pubblica via, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 7 antimeridiane, da marzo ad ottobre e fino alle ore 8 negli altri mesi.

Nei cortili ad anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato fino alle ore

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo, molestia o danno.

4. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati e dai lavatoi pubblici.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria, coperte, tappeti, materassi e panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

È vietato altresì stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 9

Attività edilizia nei cantieri privati

1. È d'obbligo esporre il prescritto cartello per lavori autorizzati con concessione edilizia e segnalazione certificata inizio attività.

2. È d'obbligo adottare tutti gli accorgimenti per impedire il diffondersi della polvere causata da demolizioni, ristrutturazioni o lavori simili;

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00;

Articolo 10

Pozzi, vasche e fontanelle

1. I pozzi, le vasche, le cisterne private accessibili dal suolo pubblico devono essere muniti di protezione al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È consentito prelevare acqua alle fontane, vasche e pozzi pubblici con recipienti o con altri mezzi, con esclusione di tubi in gomma o altro materiale e limitatamente a un uso connesso al consumo personale sul luogo.

3. È comunque vietato:

a) lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche;

b) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

c) immergersi nelle fontane pubbliche.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 11

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme e regolamenti specifici, è vietato gettare, versare o deporre qualsiasi materia liquida o solida sul suolo pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate anche temporaneamente sul suolo pubblico o aperto al pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino a una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 non ha carattere temporaneo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o mobili, gli esercenti devono collocare un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri all'interno dell'area occupata, per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede da essa, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da cinquanta a ottanta litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
8. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
12. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00;.

Articolo 12

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i titolari della relativa autorizzazione.

5. I privati che provvedono a operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

6. Nel caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze con il conseguente sgombero a carico dell'interessato.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150;

Articolo 13

Balneazione

1. È vietata la balneazione in fiumi, torrenti e bacini lacustri, salvo diversamente disposto dal Comune.

2. Chiunque viola il divieto di balneazione disposto secondo il comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 14

Decoro delle facciate e delle recinzioni

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi.

3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti; in caso d'inerzia del Comune può provvedere la Provincia.

4. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti

nell'elenco di cui all'articolo 94, l.p. n° 22/91, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

5. Gli ordini e i divieti di cui al comma 4 sono di competenza del Comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi di legge; in caso di inerzia del Comune provvede la Provincia.

Articolo 15

Tende su facciate di edifici

1. La copertura di spazi pubblici e privati con tende, tecnostrutture e simili è subordinata al rilascio di autorizzazione edilizia secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune. Comunque le insegne, le persiane, le imposte e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate in modo che non possano recare danno a persone o cose. Le persiane e le imposte quando sono aperte debbono essere stabilmente fermate al muro mediante congegno fisso e sicuro.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 16

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi e altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole
- e) permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole.
- f) entrare con animali d'affezione di qualsiasi taglia

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Le attività ludiche sono consentite unicamente negli spazi appositamente individuati.

4. Gli orari d'accesso e di utilizzazione dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree verdi e delle strutture in essi esistenti sono adottati con ordinanza del Sindaco.

5. L'utilizzo di motoslitte deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco e limitato ad uno o più specifici tracciati o zone, indicati nell'autorizzazione.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, dovrà essere opportunamente temperato l'interesse del richiedente all'utilizzo di motoslitte per il trasporto di persone o cose verso luoghi raggiungibili esclusivamente su percorsi innevati o per attività connesse alla manutenzione ed alla gestione di piste da sci o anche semplicemente all'uso a carattere ricreativo o sportivo di tali veicoli, con le esigenze di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, in particolare acustico, e di salvaguardia della sicurezza sia degli utilizzatori delle motoslitte che dei terzi. Non può essere autorizzato l'utilizzo di motoslitte su strade aperte alla normale circolazione.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. b), del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 17

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o proprietà private prospicienti o comunque in prossimità del suolo pubblico sono presenti alberi i cui rami si protendono sul suolo pubblico, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, evitando che oltrepassino il confine della proprietà privata;

2. Se il proprietario non interviene alla regolarizzazione di fronde e rami di cui al comma 1), il Comune interverrà con il proprio personale con addebito delle spese al proprietario dell'immobile;

3. I proprietari devono inoltre rimuovere le ramaglie o quant'altro cada dall'area privata sul suolo pubblico;

4. I proprietari di aree verdi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose;

5. Si applica quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento, in quanto compatibili;

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00;

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 18

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, secondo le disposizioni del regolamento comunale che norma l'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune.

2. Fuori dai complessi recettivi turistici e dai campeggi mobili autorizzati secondo la normativa di settore, è vietato campeggiare o comunque realizzare insediamenti in deroga o violazione alla L.P. 13 dicembre 1990, n° 33.

5. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci o di qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, alla rimozione degli ingombri eventualmente provocati; deve altresì provvedere a ripristinare la nettezza del suolo

Articolo 19

Divieti

6. È vietato recingere con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque con luoghi aperti al pubblico. Quando esigenze di sicurezza, decoro, morale o pubblico interesse lo richiedano, il Sindaco può ordinare ai rispettivi proprietari di eseguire la recinzione dei propri terreni confinanti col suolo pubblico, mediante muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

7. È vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre e di ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti inamovibili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti a scongiurare qualsiasi pericolo di caduta. I giardini pensili, le casse ed i vasi con piante devono inoltre essere muniti di opportuni ripari, atti a raccogliere lo stillicidio prodotto dalle acque piovane o dalla semplice annaffiatura, in modo da evitare molestie o danno al pubblico ed agli abitanti dei piani inferiori e deturpamento delle pareti.

Articolo 20

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea e richiedere specifica autorizzazione al Comune;
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a particolare tutela, quando le esibizioni siano di breve durata e avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale sempre in possesso dell'autorizzazione del Comune secondo quanto disposto dal T.U. di Pubblica Sicurezza.
4. È vietato a carovane di nomadi e comitive similari accamparsi o sostare nel territorio comunale; in casi particolari, il Sindaco rilascerà, previo parere dell'Ufficiale sanitario, l'autorizzazione, dettando le condizioni di luogo e di tempo e prescrizioni di ordine pubblico e di igiene.
5. I concessionari di attività per circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimenti, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - pagamento, ove sia prescritto, del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - divieto di occupare con qualsiasi mezzo la sede stradale ed altre zone non contemplate dalla concessione, salvo particolari autorizzazioni nell'Autorità comunale;
 - installazione di un numero sufficiente di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - dotazione di servizi igienici ad uso privato, se lo spettacolo dura più di 24 ore;
 - obbligo di mantenere la massima pulizia dell'ambiente;
 - divieto di effettuare affissioni di manifesti pubblicitari in qualsiasi luogo del territorio comunale, se non negli appositi spazi stabiliti dal Comune, previo pagamento tassa prevista;
 - obbligo di disporre gli impianti, le attrezzature ed i vari veicoli al seguito secondo le indicazioni che saranno date sul posto dagli agenti di polizia del Comune.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 21

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 7,00; con ordinanza del Sindaco potranno essere individuate attività il cui esercizio è consentito in deroga alle disposizioni del presente comma.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22,00 e le ore 7,00 è subordinata a preventivo parere del competente ufficio comunale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal competente ufficio comunale, con provvedimento del Sindaco, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque eserciti un'attività lavorativa in violazione dei commi 1 e 3 del presente articolo o senza osservare le prescrizioni contenute nell'atto d'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 22

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00, nei centri abitati, salvo la possibilità di deroga su richiesta
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di segnalare comportamenti al di fuori dei locali dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. I titolari delle licenze di cui al comma 1 e 2 che violano le disposizioni contenute nel presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00.

Articolo 23

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
2. Ai responsabili dei circoli di cui al comma 1 che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo precedente, ridotta della metà.

Articolo 24

Manifestazioni all'aperto

1. I responsabili delle manifestazioni all'aperto su suolo pubblico devono richiedere le apposite autorizzazioni al Comune e agli altri enti competenti;
2. I responsabili di cui al comma 1) che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150,00;

Articolo 25

Pubblicità fonica

1. È vietata la pubblicità fonica; se non autorizzato, è viceversa consentita all'interno degli esercizi di vendita, a condizione che l'emissione sonora non si propaghi all'esterno dell'esercizio stesso.
2. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è regolata dalle norme specifiche di settore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 26

Abitazioni private

1. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 gli apparecchi radiotelevisivi devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la quiete pubblica.
2. Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche, salvo nei casi di pericolo immediato.
3. È vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, 22.00 – 07.00 recare disturbo al riposo dei cittadini ed alla quiete con canti, schiamazzi, voci, uso di strumenti sonori, motori, generatori, condizionatori etc. che superino la normale tollerabilità.

4. Sempre dalle 22.00 alle 7.00, la chiusura e apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica. È fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso d'uso.

5. Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

6. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati elettrodomestici. Gli altri apparecchi che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 20 (ore 21 in regime di ora legale) e dalle ore 12 alle ore 14 per l'intero arco dell'anno. L'Autorità comunale può comunque ordinare maggiori restrizioni d'orario.

7. Salvo quando previsti dall'art. 112 del Codice stradale, è vietato ai conducenti di autoveicoli, motocicli e simili di provare nelle pubbliche strade e nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o comunque di provocare rombi, scoppi e rumori inutili o mantenere il motore acceso inutilmente.

Articolo 27

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 28

Tutela degli animali

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali sia domestici che randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 € 450.
4. le norme del presente titolo non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione

Articolo 29

Protezione della fauna selvatica

1. È Fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale, fermo restando quanto stabilito dalla normativa provinciale sulla caccia e pesca
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di riacpriccio per terzi.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 30

Divieti specifici

1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75 ad € 450.

Articolo 31

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che emettano rumori o strepiti che, propagandosi all'esterno sul suolo pubblico, superino la normale tollerabilità.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

Articolo 32

Mantenimento, conduzione, trasporto degli animali in genere e apicoltura.

1. Lo spostamento degli animali per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo anche vagante avviene secondo quanto prescritto dalla normativa di settore.

2. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300.

Articolo 33

Mantenimento e conduzione di animali

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio.

2. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri-

3. I cani notoriamente aggressivi o di grossa taglia, sul suolo pubblico devono essere altresì muniti di museruola.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 7.

5. In luoghi pubblici e privati, i cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri quadrati.

6. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5, ovvero di metri 3 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri.

7. I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.

8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di animali, cani, cavalli o altro, ed a chiunque li accompagni, di munirsi di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni e di provvedere immediatamente alla rimozione dal suolo pubblico delle deiezioni dalle stesse a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso.

9. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, chiese, pensiline e fermate dei mezzi pubblici, panchine, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

10. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 e 9bis gli animali condotti da non vedenti e dalle forze d'ordine e della Protezione Civile, quando svolgono le mansioni per cui sono stati addestrati.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve per quest'ultimo diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 500

Articolo 34

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole o nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo o quelle dell'ordinanza sindacale di cui al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 150.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Non sono stati citati nel presente Regolamento articoli riguardanti:

- La pulizia dei camini
- La gestione dei rifiuti urbani
- L'attività agricola – Utilizzo sostenibile prodotti fitosanitari

perché normati da appositi Regolamenti comunali